



Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP16196

Data: 03/04/2017

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 02/04/2017 relativo all'incontro (8493) di Campionato Nazionale Maschile Junior L. U19 disputatosi a Selva Gardena (BZ) il 01/04/2017 tra HC Gherdeina U19 (466) e HC Pustertal Junior U19 (620).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

Squalifica per 2 giornate inflitte al giocatore **Thum Jonas** (n. tessera 44556) della società HC Pustertal Junior Associazione Sportiva Dilettantistica 620 per violazione dell'art. 4.2 del codice delle penalità in relazione alla regola n. 124 del Regol. Uff. di gioco.

Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore **De Lorenzo Meo Alex** (n. tessera 41365) della società HC Pustertal Junior Associazione Sportiva Dilettantistica 620 per violazione dell' Art. 12.1.1 del Codice delle Penalità.

Squalifica per 2 giornate inflitte al giocatore **Tomasini Ruben** (n. tessera 48667) della società HC Pustertal Junior Associazione Sportiva Dilettantistica 620 per violazione dell'art. 13.1 del codice delle penalità ed ai sensi degli artt. 51, n.2 e 52, n.2 del Regol. di Giustizia.

D) Motivazione:

Thum Jonas (n. tessera 44556) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 31.22 il giocatore Thum Jonas veniva punito con una penalità maggiore e automatica penalità di partita per cattiva condotta, per avere caricato un avversario all'altezza della testa. L'arbitro fa presente che il giocatore colpito riprendeva regolarmente il gioco. Ciò premesso, pur in assenza di conseguenze lesive a carico del giocatore colpito, si ritiene equa una sanzione di due giornate di squalifica, superiore al minimo edittale, a fronte della pericolosità del gesto. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 48, n.5 del Regol. di Giustizia, la sanzione inflitta, se non scontata, in tutto od in parte, nel corso del presente campionato, dovrà essere scontata per intero o nella parte residua nella prossima stagione sportiva, in incontri di campionato, anche se l'atleta avrà cambiato società e/o categoria.

De Lorenzo Meo Alex (n. tessera 41365) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 49.21 il giocatore De Lorenzo Meo Alex veniva sanzionato con una penalità minore e automatica penalità di cattiva condotta (10') ai sensi della regola n. 123 del Regol. Uff. di gioco, per avere caricato da tergo un giocatore avversario. L'arbitro precisa che il giocatore che ha subito il fallo riprendeva regolarmente il gioco. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 48, n.5 del Regol. di Giustizia, la sanzione inflitta, se non scontata, in tutto od in parte, nel corso del presente campionato, dovrà essere scontata per intero o nella parte residua nella prossima stagione sportiva, in incontri di campionato, anche se l'atleta avrà cambiato società e/o categoria.

Tomasini Ruben (n. tessera 48667) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 54.32 il giocatore Tomasini Ruben caricava con il bastone un avversario all'altezza della schiena. Veniva così punito, in base alla regola n. 127 del Regol.



Uff. di Gioco, con una penalità maggiore e automatica penalità di partita per cattiva condotta. Anche in questo caso il direttore di gara fa presente che il giocatore che ha subito il fallo riprendeva regolarmente il gioco. Ciò premesso, considerata l'assenza di conseguenze lesive a carico del giocatore che ha subito il fallo, nonché lo stato di incensuratezza del Tomasini Ruben, questo Giudice Sportivo, visti gli artt. 51, n.2 e 52, n.2 del Regol. di Giustizia, concede la diminuzione nella misura di un terzo della pena base, prevista, nel minimo edittale, in 3 (tre) giornate di squalifica, e per l'effetto infligge una sanzione finale pari a 2 (due) giornate di squalifica.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 48, n.5 Regol. di Giustizia, la sanzione inflitta, se non scontata, in tutto od in parte, nel corso del presente campionato, dovrà essere scontata per intero o nella parte residua nella prossima stagione sportiva, in incontri di campionato, anche se l'atleta avrà cambiato società e/o categoria.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra HC Pustertal Junior Associazione Sportiva Dilettantistica (620).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi